Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/01 di RGI S.p.A.

Parte Generale

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di RGI S.p.A. in data 09 novembre 2023

Versione n.	Data
1.0	17/12/2015
2.0	20/10/2020
3.0	16/12/2021
4.0	09/11/2023

Copyright ® RGI Restricted

Copyright ® RGI Restricted

SEZIONE DI CONTROLLO

Owner del Documento

Nome	Ruolo
Federico Della Casa	Group CEO
Roberta Raimondi	Head of Group Compliance

Controllo di Versione

Versione	Data	Tipo di aggiornamento	Redatto	Verificato	Approvato
1.0	17 dicembre 2015	Prima emanazione			Consiglio di Amministrazione
2.0	20 ottobre 2020	Aggiornamento normativo (es. ex D.Lgs. 38/2017, L. 161/2017, L. 157/2019, etc.) e aggiornamento alla luce delle modifiche organizzative intervenute (es. cambio societario, ristrutturazione dei processi di gruppo e locali)	Margherita Mapelli – Group CFO; Roberta Raimondi – Compliance Expert	Organismo di Vigilanza	Consiglio di Amministrazione
3.0	16 dicembre 2021	Aggiornamento normativo (es. ex D.Lgs. 75/2020, Linee Guida Confindustria del 25 giugno 2021, etc.) e aggiornamento alla luce delle modifiche organizzative intervenute (es. . modifica dell'organigramma aziendale)	Cecile Leruste – Group CEO; Roberta Raimondi – Head of Group Compliance	Organismo di Vigilanza	Consiglio di Amministrazione
4.0	09 novembre 2023	Aggiornamento normativo (es. ex L. 22/2022, D.Lgs. n. 19/2023, D.Lgs. 24/2023, L. 137/2023, etc.) e aggiornamento alla luce delle modifiche organizzative intervenute (es. cambio societario, ristrutturazione di processi interni, formalizzazione dei	Federico Della Casa – Group CEO Roberta Raimondi – Head of Group Compliance and Organization	Organismo di Vigilanza	Consiglio di Amministrazione

Copyright ® RGI Restricted

Versione	Data	Tipo di aggiornamento	Redatto	Verificato	Approvato
		controlli nelle aree non oggetto di precedente revisione e aggiornamento del Modello, etc.)			

Elenco di distribuzione del Documento

Nome
RGI S.p.A.

Copyright ® RGI Restricted

SEZIONE DI CONTROLLO 3

Owner del Documento 3
Controllo di Versione 3
Elenco di distribuzione del Documento 4

Premessa 7

– PARTE GENERALE I – 8

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 8

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche 8
1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001 9
1.3 I Reati Presupposto 9
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto 9
1.5 Delitti tentati 13
1.6 Le Condotte Esimenti 13
1.7 Le Linee Guida di Confindustria e la giurisprudenza consolidatasi in tema di D.Lgs. 231/2001 14

– PARTE GENERALE II – 16

2. Il presente Modello 16

2.1 RGI S.p.A. 16
2.2 Il Modello di RGI S.p.A. 16
2.2.1 Le finalità del Modello 16
2.2.2. La costruzione del Modello 17
2.2.3 Aree a Rischio Reato 17
2.2.4 Famiglie di reato e fattispecie rilevanti 18
2.2.5 Processi strumentali/funzionali 21
2.2.6 La struttura del Modello 21
2.2.7 L'adozione e l'aggiornamento del Modello 22
2.3 Destinatari, diffusione e conoscenza del Modello 22
2.3.1 Destinatari 22
2.3.2. Formazione ed Informazione del Personale 22
2.3.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello 23
2.4 Il Modello 231 e le Relazioni con le Società Controllate 24
2.5 I documenti connessi al Modello 26

Copyright ® RGI Restricted

3. Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale di RGI 26

3.1 Il Modello di governance della Società 26
3.2 Il sistema di controllo interno di RGI 27
3.3 Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato 28

4. Regole comportamentali 29

5. L'Organismo di Vigilanza 42

5.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza 42
5.1.1 Autonomia ed indipendenza 42
5.1.2 Professionalità 42
5.1.3 Continuità d'azione 43
5.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza 43
5.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione 44
5.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza 44
5.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza 45
5.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza 46
5.7 La Disciplina del *Whistleblowing*: come segnalare le violazioni del Modello 46
5.8 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza 47
5.8.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 47
5.8.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza 48

6. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio 50

6.1 Principi generali 50
6.2 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio 51
6.3 Misure sanzionatorie nei confronti degli autori delle violazioni del Modello 51
6.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale 51
6.3.2 Dirigenti 53
6.3.3 Amministratori 54
6.3.4 Sindaci 54
6.3.5 Terzi: collaboratori e consulenti esterni 54
ALLEGATO 1 - Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 55

Copyright ® RGI Restricted

Premessa

Il presente documento è composto da due parti:

- Parte Generale I, che si sofferma sui principi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i lineamenti della responsabilità da reato dell'Ente;
- Parte Generale II, che descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 adottato da RGI S.p.A., di cui fa parte integrante e sostanziale il Codice Etico, in conformità alla predetta normativa (Modello 231).

Copyright ® RGI Restricted

– PARTE GENERALE I –

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito, per brevità, anche "**D.Lgs. n. 231 del 2001**", "**D.Lgs. 231/2001**" o il "**Decreto**"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.
In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche[1] (di seguito, per brevità, il/gli "**Ente/Enti**"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato[2].

L'articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

---

[1] L'art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:
- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni "anche prive" di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. "enti pubblici economici");
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. "società miste").

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

[2] L'interesse (da valutare *ex ante*) consiste «nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno». Il vantaggio, invece, (da valutare *ex post*), corrisponde «all'effettivo godimento, da parte dell'ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato». Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018.

Copyright ® RGI Restricted

1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i "**Soggetti Apicali**"),

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i "**Soggetti Sottoposti**").

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partner in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"[3].

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

1.3 I Reati Presupposto

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Si rimanda all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i "**Reati Presupposto**") attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

---

[3] Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

Copyright ® RGI Restricted

(a) sanzioni amministrative pecuniarie;
(b) sanzioni interdittive;
(c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
(d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)[4] tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato.* (…) *Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

L'articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	**Presupposti**
1/2 (e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38)	• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>e</u> l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

[4] Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell'articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: "S*e in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*".

Copyright ® RGI Restricted

Riduzione	Presupposti
	ovvero • il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a ½	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ovvero* • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *e* • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*"; ovvero
- "*in caso di reiterazione degli illeciti*"[5].

[5] Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, "*si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*".

Copyright ® RGI Restricted

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente ha posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "*l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";
- "*l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- "*l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 3/2019, dal titolo "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (cd. "Spazzacorrotti") sono state modificate le disposizioni sulla durata delle sanzioni interdittive, al fine di contrastare la corruzione nonché di rendere più efficace la repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. In particolare, l'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nell'ipotesi in cui l'Ente venga condannato per un reato di corruzione, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale; ed una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un Soggetto Sottoposto.

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede

Copyright ® RGI Restricted

principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.6 Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello 231**" o anche solo "**Modello**");
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'"**Organismo di Vigilanza**", "**Organismo**" o l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

Copyright ® RGI Restricted

d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.7 Le Linee Guida di Confindustria e la giurisprudenza consolidatasi in tema di D.Lgs. 231/2001

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" (di seguito solo "**Linee Guida**") redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida, successivamente aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021.
Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- le procedure manuali ed informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni e adeguati controlli;
- i poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'Ente, e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;

Copyright ® RGI Restricted

- la struttura organizzativa,
- la formazione e addestramento,
- la comunicazione e coinvolgimento,
- la gestione operativa,
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, composto preferibilmente da soggetti privi di ruoli operativi e dotato di un budget annuale a supporto delle attività tecniche di verifica necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti nel Modello, i cui principali requisiti siano:
  - autonomia e indipendenza,
  - professionalità,
  - continuità di azione;
- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- introduzione di un sistema volto a disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, in caso di violazioni del Modello 231, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente anche attraverso l'introduzione di una procedura ad hoc, a tutela dei Whistleblowers.

Si dà atto infine che, nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello 231, si è altresì tenuto conto dell'evolversi dei pronunciati giurisprudenziali più significativi formatisi in materia di D.Lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti[6].

---

[6] Sulla qualificazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 29512/2015; Cass. Pen., sez. III, n. 18842/2019.
Sulla definizione di *colpa di organizzazione* si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 54640/2018, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 29538/2019.
Sulla efficacia del Modello, si veda Tribunale di Milano – Ufficio GIP, 17.11.2009; Corte Appello Milano, sez. II, 21.03.2012; Cass. Pen., sez. V, sent. n 4677/2013; Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 1969/2014; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4677/2014; Procura della Repubblica di Como, Decreto di archiviazione, 29.01.2020.
Sulle novità di composizione e ruolo dell'OdV si veda Tribunale di Vicenza sent. n. 348/2021.Sulla nozione di interesse o vantaggio si veda Cass. Pen., sez. V, sent. n. 40380/2012; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 3615/2005; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 22256/2021; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 23300/2021.
In tema di pubblicità del sistema sanzionatorio, si veda Cass. Pen., sent. n. 18130/2005.
In tema di risalita di responsabilità nei gruppi societari, si veda Cass. Pen., sez.V, sent. n. 24583/2011; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4324/2013; Cass. Pen., sez.VI, sent. n. 2658/2014; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 52316/2016.
Con riferimento ai reati presupposto, si vedano: corruzione in atti giudiziari Cass., Sezioni Unite, sent. n. 15208/2010; duplicazione abusiva di software Cass. Pen., sez. III, sent. n. 30047/2018; accesso abusivo al sistema informatico Cass. Pen., sez. V, sent. n. 25944/2020; illecita concorrenza con minaccia o violenza Cass., Sezioni Unite, sent. n. 13178/2020; in materia di salute e sicurezza Cass., Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 8591/2016; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 8883/2016; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 16713/2018; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 9167/2018; Corte di Appello di Firenze, sez. III, sent. n. 3733/2019; Cass. Pen., sez. IV Sez., sent. n. 20416/2021; occultamento

Copyright ® RGI Restricted

– PARTE GENERALE II –

2. IL PRESENTE MODELLO

2.1 RGI S.p.A.

La Società RGI S.p.A. (di seguito "**RGI**" o la "**Società**") è specializzata nello sviluppo e implementazione di soluzioni software, di system integration nonché di maintenance per tutti i canali distributivi assicurativi, compreso quello degli intermediari assicurativi.

RGI S.p.A. è la Capogruppo del gruppo RGI Group, che vanta una posizione di leadership nell'offerta di prodotti software e servizi professionali dedicati al settore assicurativo.

RGI effettua non solo lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, ma anche la commercializzazione al cliente finale, di servizi consulenziali, assistenza, supporto e post-vendita conseguenti.

RGI intrattiene rapporti contrattuali con società assicurative, anche a partecipazione pubblica, intermediari privati e partnership con società di consulenza, interessati a migliorare i propri processi e il loro servizio verso il cliente finale.

2.2 Il Modello di RGI S.p.A.

2.2.1 Le finalità del Modello

RGI, nell'ambito del più ampio percorso di rafforzamento della propria *governance* aziendale e a fronte delle novità legislative e di modifiche organizzative endogene, ha ritenuto di procedere all'adozione del Modello nel 2015. Successivamente, a seguito degli interventi del Legislatore, nonché delle modifiche all'assetto organizzativo societario, il Modello è stato aggiornato prima nel 2020, successivamente nel 2021 ed, infine, nel 2023.

Il presente Modello, predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di RGI, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle

---

e distruzione delle scritture contabili Cass. Pen., n. 8350, 8351 e 8355 del 2020; caporalato Tribunale di Milano, Decreto n. 9/2020; autoriciclaggio Cass. Pen., sez. II, sent. n. 25979/2018, Cass. Pen., sez. II, sent. n. 30399/2018 e Cass. Pen., sez. V, sent. n. 5719/2019; frode nell'esercizio del commercio Cass. Pen., sez. III, sent. n. 4885/2019.

Copyright ® RGI Restricted

disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che RGI non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) appaiono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

2.2.2. La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

(i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di RGI informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;

(ii) analisi dei processi in cui si articola l'attività della Società, al fine di identificare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed individuare quali tra tali reati dovessero ritenersi strettamente connessi alle attività sensibili individuate. Tale prima analisi si è svolta anche attraverso interviste e questionari sottoposti alle funzioni apicali e ai dipartimenti coinvolti nell'esercizio delle attività sensibili, i quali, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza;

(iii) predisposizione di una scheda descrittiva (cd. "Mappa di Risk Assessment") in cui sono illustrate le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 ritenute rilevanti nell'ambito della realtà aziendale, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati (c.d. "attività sensibili"), le strutture aziendali coinvolte, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi strumentali o funzionali sensibili");

(iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Il progetto di aggiornamento del Modello, esaminando i presidi 231 in essere, ha analizzato il livello di esposizione al rischio di *non compliance 231*, alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti e delle modifiche avvenute nella operatività aziendale. Di conseguenza, sono state implementate le misure di adeguamento necessarie per presidiare le singole Aree a Rischio Reato.

2.2.3 Aree a Rischio Reato

Copyright ® RGI Restricted

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendale, che vengono di seguito riportate come indicate nella Mappa di Risk Assessment:

A. Rapporti di alto profilo con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri Enti Pubblici;
B. Sviluppo del prodotto;
C. Gestione dei rapporti con la clientela e le Società del Gruppo nell'ambito dell'attività caratteristica;
D. Gestione dell'esecuzione del contratto: implementazioni, integrazioni di software e maintenance;
E. Gestione delle attività per la promozione dei prodotti;
F. Gestione del sistema informatico aziendale;
G. Gestione dei rapporti con i fornitori non connessi all'attività caratteristica;
H. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
I. Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici nazionali e sovranazionali;
J. Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte di enti pubblici;
K. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
L. Gestione degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
M. Gestione degli aspetti ambientali delle attività aziendali (*area inserita in via prudenziale*);
N. Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico (incluso il bilancio consolidato), di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria;
O. Gestione dei rapporti infragruppo;
P. Presentazione delle dichiarazioni fiscali.

2.2.4 Famiglie di reato e fattispecie rilevanti

Anche in considerazione delle attività caratteristiche di RGI S.p.A., sono state ritenute applicabili alla realtà organizzativa della Società le seguenti famiglie di reato ex D.Lgs. 231/2001 con i corrispondenti reati presupposto:

- **Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**: *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);*

- **Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**: *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.); Accesso abusivo ad un*

Copyright ® RGI Restricted

sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

- **Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata**: *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*[7];

- **Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**: *Corruzione e Istigazione alla Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322, 322-bis c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*;

- **Art 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**: *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*;

- **Art 25-bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio**: *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)*;

- **Art. 25-ter – Reati societari**: *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma II); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. 19/2023";*

[7] Il reato di associazione per delinquere è da intendersi quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto già individuati e pertanto non è stato specificatamente associato ad una o più attività sensibili nella mappatura. Nello specifico, tale reato è configurabile qualora tre o più persone (in presenza di un vincolo associativo, un'organizzazione e un programma criminoso) si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli già rappresentati nella mappatura.

Copyright ® RGI Restricted

- **Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale**: *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) (reato inserito in via prudenziale)*;

- **Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**: *Omicidio colposo, Lesioni personali colpose (artt. 589-590 c.p.);***Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:** *Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);*

- **Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:** *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis L. 137/2023);*

- **Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**: *Diffusione di opere tutelate dal diritto d'autore (art. 171 L. 633/1941); Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis L. 633/1941); Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies L. 633/1941)*;

- **Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni**: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)*;

- **Art. 25-undecies – Reati ambientali**: *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006), (reato inserito in via prudenziale)*;

- **Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**: *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12 D.Lgs. 286/1998) (reato inserito in via prudenziale); Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998) (reato inserito in via prudenziale);*

- **Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari***: Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); Delitto di indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000); Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).*

Per quanto, invece, concerne gli altri illeciti attualmente previsti dal Decreto 231/01, la Società ha ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio di RGI. Peraltro, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, che prevedono il rispetto della correttezza, trasparenza e nonché della legalità.

Copyright ® RGI Restricted

2.2.5 Processi strumentali/funzionali

Sono stati inoltre individuati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato sopra menzionate:

1. Amministrazione, contabilità, bilancio, gestione dei rapporti con gli organi di controllo e con il Socio;
2. Gestione acquisti beni e servizi;
3. Gestione attività di marketing, gestione della proprietà intellettuale, gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
4. Gestione vendite;
5. Gestione rilascio dei prodotti;
6. Gestione applicativi e infrastrutture aziendali;
7. Gestione risorse umane;
8. Gestione salute e sicurezza e gestione delle tematiche ambientali;
9. Rapporti con Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Amministrative Indipendenti;
10. Attività CEO;
11. Gestione dei rapporti infragruppo;
12. Gestione degli adempimenti fiscali.

A ciascun processo strumentale, rilevante nella realtà aziendale, ritenuto a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, è stata dedicata una specifica Sezione della Parte Speciale del presente Modello ove sono stati formulati i c.d. “Protocolli di controllo”, adottati dalla Società per prevenire il rischio di commissione del reato nella gestione delle attività sensibili e dei processi sensibili/strumentali associati ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

2.2.6 La struttura del Modello

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di RGI è costituito da una “**Parte Generale**”, che contiene i principi cardine del Decreto e dello stesso Modello, nonché da una “**Parte Speciale**” che prevede la declinazione di specifici protocolli di controllo diretti a regolare le decisioni di RGI S.p.A., nell’ambito di processi c.d. strumentali/funzionali, in cui, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni o rinvenuti gli strumenti e/o mezzi per la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nel Decreto.

Copyright ® RGI Restricted

2.2.7 L'adozione e l'aggiornamento del Modello

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente.
Costituiscono responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili e processi sensibili/strumentali alla commissione del reato, connessi all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelli precedentemente individuati;
- mutamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti che abbiano un impatto sul Modello della Società.

Per l'adozione di modifiche non sostanziali (ad esempio modifiche normative che non abbiano impatto sulla realtà di RGI), il Consiglio di Amministrazione può delegare al Group CEO e all'Head of Group Compliance, che annualmente riferisce al Consiglio di Amministrazione sulla natura delle modifiche apportate.

2.3 Destinatari, diffusione e conoscenza del Modello

2.3.1 Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per tutti coloro che, all'interno della Società rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. Soggetti Apicali), tutti i dipendenti e i collaboratori sottoposti a coordinamento della Società (i.e. collaborazioni coordinate e continuative) - (di seguito - tutti insieme - i "**Destinatari**").

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di RGI e rappresenta un valido strumento affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.3.2. Formazione ed Informazione del Personale

È obiettivo di RGI garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello e degli obblighi derivanti dal medesimo nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle di nuova assunzione, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dalla funzione Group Academy, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Copyright ® RGI Restricted

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello, così come ogni progetto di aggiornamento, sono comunicati a tutte le risorse presenti in Società. Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico ed il Modello - Parte Generale di RGI. Agli stessi, viene inoltre fatto sottoscrivere un modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile nella *intranet* aziendale e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della/e Sezione/i della Parte Speciale che riguarda/no l'Area di riferimento;
- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, *intranet* aziendale, strumenti di autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica sezione della *intranet* aziendale (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, dalla funzione interna di riferimento in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai Soggetti Apicali della Società;
- dall'OdV, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalla Società nelle aree a rischio.

In particolare, è responsabilità degli Apicali della Società, in collaborazione con l'OdV, contribuire alla conoscenza e trasferire ai propri collaboratori la consapevolezza delle situazioni a rischio-reato, nonché impartire direttive circa le modalità operative di svolgimento dei compiti assegnati, in coerenza con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e tenendo conto delle peculiarità del proprio ambito di attività.

2.3.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

RGI si impegna altresì a diffondere le disposizioni del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partner*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture*). RGI si impegna inoltre a diffondere le disposizioni del Modello e del Codice Etico ai clienti della Società (di seguito, congiuntamente, per brevità, i "**Terzi**").

Copyright ® RGI Restricted

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di RGI del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito *internet* della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di RGI, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri Apicali o Sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei reati presupposto.

2.4 Il Modello 231 e le Relazioni con le Società Controllate

RGI S.p.A. è la Capogruppo del gruppo internazionale RGI, con sede in Italia, leader in Europa nella trasformazione digitale delle Compagnie assicurative.
Il Gruppo vanta plurime sedi sia in Italia, sia all'estero, principalmente in Francia, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Irlanda, Africa e Middle East.
Il modello organizzativo del Gruppo prevede:

- una Capogruppo, che non solo eroga i servizi, ma assolve altresì il proprio ruolo di coordinamento e di direzione strategica e decisionale all'interno del Gruppo, supervisionando le politiche di concreta attuazione di tali strategie sul mercato di riferimento;
- Società Controllate ovvero le società direttamente o indirettamente, controllate da, o collegate a RGI, che operano negli ambiti operativi di pertinenza di ognuna.

RGI e le Società Controllate, in quanto entità giuridiche autonome, sono dotate di propri Organi Amministrativi, con piena responsabilità per la conduzione della società, nell'ambito degli indirizzi e degli orientamenti decisi, concordati e comunicati da RGI S.p.A. in occasione di periodici incontri di sviluppo del business.
I rapporti tra RGI S.p.A. e le Società Controllate sono regolati da (*i*) contratti di servizio, che disciplinano le prestazioni di servizi *intercompany*; (*ii*) nonché da contratti di finanziamento infragruppo.
Nell'ambito di tale struttura, RGI si adopera al fine di limitare il c.d. "*fenomeno della migrazione della responsabilità degli enti all'interno dei gruppi*", basato sul meccanismo in virtù del quale la capogruppo può essere ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per fatto illecito commesso da altra società appartenente al medesimo gruppo.
In conformità alle «*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*» di Confindustria, una forma di responsabilità può essere imputata alla capogruppo a condizione che si realizzino i requisiti richiesti dal Decreto:

- interesse o vantaggio anche della capogruppo cui detta responsabilità vuole essere estesa;
- rapporto qualificato tra la capogruppo e l'autore del reato presso la consociata.

Tale indirizzo risulta confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che, affrontando la cd. "responsabilità amministrativa da reato di gruppo", ha posto le seguenti rigorose condizioni: *(i)* che nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto

Copyright ® RGI Restricted

della capogruppo o dell'altra società facente parte del gruppo, e *(ii)* che, in ogni caso, il fatto illecito sia stato commesso perseguendo anche l'interesse della controllante o dell'altra società del gruppo, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo ad un generico «interesse di gruppo». In questa prospettiva, l'interesse e/o il vantaggio devono essere verificati «in concreto», nel senso che, per fondare l'estensione della responsabilità, la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto.
Ciò che, esemplificando, potrebbe affermarsi nel caso in cui dall'ottenimento fraudolento dell'appalto ne sia derivata la possibilità di un coinvolgimento della Capogruppo o di altre Società Controllate attraverso contratti collegati o grazie al meccanismo del subappalto; ovvero, ancora, nell'ipotesi delle false comunicazioni sociali, in cui la falsità redazionale del bilancio della controllata sia stata volutamente perseguita dalla controllante per perseguire un vantaggio per l'intero gruppo.
In tal senso le «*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* ex D.Lgs. 231/2001 di Confindustria stabiliscono che gli enti, al fine di limitare il più possibile rischi di migrazione della responsabilità all'interno del proprio gruppo societario per reati commessi dalle società controllate, possano farsi promotori delle seguenti azioni:

- adottare protocolli di comportamento che abbiano valenza e applicazione nell'ambito del gruppo (a titolo esemplificativo: *policy anti-corruption* e organizzazione di training comuni alle società del gruppo);
- adottare protocolli di controllo finalizzati ad esprimere principi di controllo di alto livello a presidio dei processi strumentali / funzionali sopra indicati e che possano essere eventualmente recepiti dalle controllate anche straniere, con le modifiche e integrazioni necessarie per adattare detti protocolli alla realtà organizzativa locale;
- sensibilizzare le società controllate italiane a conformarsi alla disciplina ex D.Lgs. 231/2001 mediante adozione di un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- sensibilizzare le società controllate ad adottare *compliance programs* o misure alternative richieste dalle normative straniere analoghe al D.Lgs. 231/2001, che prevedono forme di responsabilità degli enti per reati commessi da dirigenti e dipendenti.

Ciò premesso, in considerazione della struttura di Gruppo nonché dei rapporti qualificati tra le RGI e le Società Controllate, RGI provvede a:

- sensibilizzare le Società Controllate, italiane ed estere, sui contenuti della legge italiana ed invita le stesse ad organizzarsi con adeguati *compliance program* (calibrati sui loro specifici rischi di reato, avuto riguardo sia al *core business* statutariamente sviluppato sia al panorama normativo di riferimento), per prevenire i reati previsti da normative analoghe (es. Sapin II, Gesetz zur Bekämpfung der Korruption), al fine di realizzare un ampio sistema di controllo esteso, comune a tutte le società appartenenti al Gruppo;
- sensibilizzare le Società Controllate di diritto italiano a provvedere autonomamente alla predisposizione, revisione e adozione del proprio modello organizzativo, in coerenza con gli indirizzi etici e di compliance forniti da RGI;
- adottare specifiche policy con perimetro di applicazione esteso all'intero Gruppo con l'obiettivo di fornire per ciascuna Società un quadro di riferimento utile alla identificazione, al riesame e al raggiungimento degli obiettivi di compliance aziendale al fine di raggiungere i più alti standard etici nella conduzione del business. RGI ha in particolare adottato una policy Anticorruzione al fine di compendiare ed integrare in un quadro organico le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già vigenti nel Gruppo, con l'obiettivo di elevare ulteriormente la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati;

Copyright ® RGI Restricted

- diffondere presso il Gruppo i valori, i principi e le regole di comportamento personale e professionale che devono essere seguiti nell'esercizio dell'attività di impresa attraverso l'adozione di un Codice di Condotta di gruppo (cd. Code of Conduct).

2.5 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di RGI nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il "**Codice Etico**"), emesso ad integrazione dei principi contenuti nel *Group Code of Conduct*, adottato da RGI e da tutte le Società Controllate al fine di recepire i requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001 cui la Società ha deciso di adeguarsi, nonché per dotarsi di un ulteriore strumento per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto stesso;
- sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "**Sistema Sanzionatorio**");
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (*i.e.* organigrammi, ordini di servizio, *job description*, mansionari, funzionigrammi, etc.);
- sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato (di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le "**Procedure**").

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI RGI

3.1 Il Modello di governance della Società

RGI è una società per azioni a Socio Unico, amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 3 membri a un numero massimo di 7 membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea.
Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Copyright ® RGI Restricted

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento e/o uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo e a uno o più Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone mansioni, attribuzioni e poteri, anche di rappresentanza, nel rispetto delle limitazioni di legge.

Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed eventualmente il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.

Al Presidente, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, spetta disgiuntamente la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o per Cassazione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

3.2 Il sistema di controllo interno di RGI

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle famiglie di reato risultate rilevanti, la Società ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie complessa di presidi, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto, nelle aree di attività aziendale identificate a rischio.
In particolare, il sistema organizzativo e di controllo di RGI si basa, sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare, nazionale, comunitario e internazionale, applicabile a RGI, ivi compreso quello proprio del settore in cui la Società opera ed al quale quest'ultima si attiene rigorosamente;
- i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure in essere;

Copyright ® RGI Restricted

- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute da parte di soggetti non autorizzati, con particolare riferimento ai sistemi gestionali e contabili;
- la separazione dei compiti, attraverso la distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi;
- una chiara e formalizzata attribuzione di poteri – ivi inclusi poteri di firma - in coerenza con le responsabilità assegnate;
- veridicità, verificabilità, coerenza, congruità e tracciabilità di ogni operazione e transazione;
- un sistema di procedure interne che disciplina ulteriormente lo svolgimento delle attività della Società, nonché delle modalità operative richieste per l'espletamento dei compiti assegnati a ciascuno;
- le procedure gestionali e le istruzioni operative costituenti parte integrante del sistema di gestione integrato in conformità agli standard delle certificazioni ISO/IEC 27001 e 20000;
- *Policy Anti-Corruption* (adottata a livello di Gruppo);
- le procedure afferenti il sistema amministrativo, contabile e di *reporting*;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile.

3.3 Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti controlli:

- **Trasparenza**: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;

- **Separazione delle funzioni/Poteri**: nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;

- **Adeguatezza delle norme interne**: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- **Tracciabilità/Documentabilità**: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

Copyright ® RGI Restricted

4. REGOLE COMPORTAMENTALI

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, o, comunque, siano contrari: alle leggi vigenti, ai regolamenti interni e alle disposizioni operative e procedure aziendali.

Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità Amministrative Indipendenti e con l'Autorità Giudiziaria, nonché con rappresentanti di Enti Pubblici e/o con soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione con le Autorità Amministrative Indipendenti, con Enti Pubblici e/o con soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri per conto o nell'interesse della Società.
In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto.
In particolare, coerentemente con i principi espressi nel Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione delle Autorità Amministrative Indipendenti, di Enti Pubblici e/o soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o a soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o a soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione delle Autorità Amministrative Indipendenti, di un Ente Pubblico e/o soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero un soggetto da questi segnalato, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- distribuire omaggi e regali rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o altra utilità a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti, di un Ente Pubblico e/o a soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri,

Copyright ® RGI Restricted

o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione, le Autorità Amministrative Indipendenti, l'Ente Pubblico e/o i soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire al Funzionario della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Ente Pubblico e/o a soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Ente Pubblico e/o a soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui sono destinati;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- dare o promettere denaro o altra utilità ad altri affinché intercedano presso un pubblico ufficiale ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- nell'esecuzione di contratti con clienti pubblici, dissimulare la mancata attuazione degli obblighi contrattuali con espedienti maliziosi o inganni ovvero fornire una prestazione diversa per qualità e quantità, da quella dovuta.

È fatto obbligo di applicare le medesime regole comportamentali ai Destinatari che, per conto di RGI, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura). In particolare, è richiesto di:
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria un comportamento disponibile, collaborativo e trasparente.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati (cybercrime).

Le seguenti regole comportamentali obbligano i Destinatari che, nello svolgimento della propria attività utilizzano i sistemi informativi della Società o accedono, autorizzati, ai sistemi dei clienti.
In via generale è fatto loro obbligo di rispettare la normativa e le procedure aziendali poste a tutela del sistema informativo aziendale e del trattamento di dati personali, astenendosi dal commettere, o anche solo agevolare, la realizzazione dei delitti informatici di cui all'art. 24-bis del Decreto.
In particolare, i Destinatari sono tenuti a:
- promuovere un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico aziendale, dei terzi e dei clienti, siano essi privati o pubblici, e astenersi, pertanto, da qualsiasi

Copyright ® RGI Restricted

condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui;
- non diffondere le informazioni ricevute dalla Società per l'uso dei mezzi informatici aziendali e l'accesso a dati, sistemi e applicazioni aziendali;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o ad aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale, di terzi o dei clienti, siano essi privati o pubblici;
- non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di RGI, o a parti di esse, senza possedere le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- astenersi dall'utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a comunicare chiavi di accesso ai sistemi informativi di partner commerciali nonché di clienti conosciute nello svolgimento dell'attività;
- attuare i comportamenti necessari per proteggere il sistema informativo aziendale, diretti ad evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- astenersi dal distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici della Società o di terzi, anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica tutte le volte in cui il sistema lo richieda;
- conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- astenersi dall'accedere ai sistemi informativi dei clienti in assenza della relativa autorizzazione e, in caso di autorizzazione, nei limiti dell'attività professionale svolta e comunque secondo le modalità e direttive impartite dal cliente;
- astenersi dal procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- non installare programmi senza aver preventivamente informato il personale preposto alla gestione della sicurezza informatica;
- astenersi dall'alterare, distruggere, sopprimere, cancellare in qualsiasi modo dati, informazioni o programmi del sistema informativo della Società o dei clienti.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di associazione per delinquere.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di associazione per delinquere (associato in via prudenziale).
Il reato di associazione per delinquere trova adeguato presidio nei principi del Codice Etico, nel sistema di deleghe nonché nel Modello nel suo complesso. Tali principi sono volti a prevenire il rischio di costituzione di un'associazione per delinquere sia all'interno della Società, sia nei rapporti con i terzi (ad esempio, clienti, fornitori).
In via generale, la Società richiede di conformarsi alle seguenti regole comportamentali:
- conformità alle leggi vigenti, nonché ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

Copyright ® RGI Restricted

- rispetto del principio di separazione di ruoli e responsabilità.

È inoltre vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di associazione per delinquere, nonché, in ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è fatto espresso divieto di:

- contraffare o alterare brevetti o modelli industriali, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero fare uso di tali brevetti o modelli industriali contraffatti o alterati;
- introdurre nello Stato, detenere per la vendita o mettere in vendita prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui all'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di astenersi dal:

- turbare le regole della libera concorrenza di mercato mediante comportamenti minacciosi, violenti o fraudolenti;
- commercializzare processi/prodotti innovativi sviluppati dalla Società usurpando un titolo di proprietà industriale altrui, o in maniera difforme rispetto alle condizioni pattuite con il cliente finale.

È fatto espresso divieto di:

- turbare o impedire l'esercizio di un'industria o un commercio danneggiando, trasformando o mutando la destinazione d'uso processi/prodotti innovativi sviluppati dalla Società;
- compiere atti di concorrenza con minaccia o violenza;
- fabbricare o adoperare industrialmente beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità, quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Copyright ® RGI Restricted

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, possano integrare o concorrere a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25ter del Decreto.
In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire la massima collaborazione, assicurando la completezza, chiarezza e tempestività delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni contabili;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi societari, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti al Socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- in occasione di operazioni transfrontaliere ed internazionali, falsificare od omettere informazioni rilevanti al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Socio e del Collegio Sindacale.

In relazione al reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635-bis c.c.), è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa la società che ponga in essere, anche attraverso la condotta di propri dipendenti, atti di corruzione nei confronti dei soggetti apicali di una controparte privata o di loro sottoposti, al fine di influenzarne il comportamento per ottenere un vantaggio per la società stessa (es. società cliente, fornitore, partner commerciale).
Per soggetti apicali di una controparte privata si intendono, in particolare, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; per soggetti sottoposti si intendono coloro che soggiacciono alla direzione o alla vigilanza dei predetti apicali.

Copyright ® RGI Restricted

Il referente della controparte privata agisce in conflitto di interessi con l'ente di appartenenza, avvantaggiando la società corruttrice in conseguenza del denaro o delle altre utilità ricevute a titolo personale o elargite a favore di terzi allo stesso legati.
Al fine di prevenire il rischio di commissione degli anzidetti reati, lo svolgimento delle attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati, i fornitori di beni e servizi, i partner commerciali e i consulenti terzi deve ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza e indipendenza nonché ai valori sanciti nel Codice Etico di RGI.
Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti che operano presso la controparte privata in maniera impropria e/o illecita, anche per interposta persona.
È fatto inoltre divieto, direttamente o per interposta persona di:

- offrire, promettere o effettuare erogazioni in denaro, sollecitare, autorizzare qualcuno a promettere denaro o pagare a favore di soggetti che operano presso la controparte privata al fine di accedere in anteprima a informazioni utili per la realizzazione degli obiettivi sociali o comunque di favorire le politiche economiche e commerciali della Società;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere (e/o sollecitare qualcuno a farlo) a soggetti che operano presso la controparte privata, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità al fine di pervenire alla stipulazione di contratti e all'affidamento di incarichi di consulenza vantaggiosi per la Società, o di ottenere, più in generale, favori o vantaggi impropri;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte, salvo nel caso in cui l'omaggio o il beneficio sia di valore modico e riconducibile a normali relazioni di cortesia;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a clienti, fornitori, consulenti, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, soggetti segnalati da clienti, fornitori o consulenti, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001 (associato in via prudenziale).
In via generale ai Destinatari è richiesto di:

- garantire il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (e.g., nell'ambito di appalti), la rispettabilità e l'affidabilità dei medesimi;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera;

Copyright ® RGI Restricted

- monitorare l'osservanza, da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

Ai Destinatari è fatto altresì divieto di instaurare e/o proseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera in condizioni di sfruttamento. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: *i)* la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; *ii)* la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; *iii)* la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; *iv)* la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica

In via generale è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza della Società adottato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "**Testo Unico Sicurezza**") per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza e nel rispetto delle deleghe e procure attribuite, alle procedure aziendali che regolano il sistema sicurezza della Società, alle misure di prevenzione poste a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "**DVR**") redatto secondo le prescrizioni del Testo Unico Sicurezza.
Per un'effettiva prevenzione dei rischi e in coerenza con le previsioni del D.Lgs. 81/2008, nonché con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno della Società, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di Lavoro, al Delegato ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e alle altre funzioni aziendali - a vario titolo - coinvolte nella gestione del sistema sicurezza aziendale, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale ambito, nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di formare e informare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, si trovi esposto ai rischi;
- ai soggetti incaricati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (es. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, primo soccorso; Medico Competente; Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza della Società;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutto il personale di osservare le misure e le procedure di sicurezza adottate dalla Società, collaborando in tal modo ad un'effettiva prevenzione dei rischi.

Ogni comportamento contrario al sistema di gestione della sicurezza della Società dovrà essere adeguatamente sanzionato, da parte della stessa, a seguito di un regolare procedimento disciplinare.

Copyright ® RGI Restricted

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

La Società ritiene necessario che i Destinatari, in particolare i soggetti coinvolti nella gestione dei pagamenti e finanziamenti *intercompany*, nella gestione degli incassi dai clienti e nella gestione degli acquisti, seguano le seguenti regole comportamentali:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che possano in qualsivoglia modo integrare, direttamente o indirettamente, condotte di riciclaggio, autoriciclaggio o di ricettazione e/o possano agevolarne o favorirne la relativa commissione. A tale proposito, integrano le condotte di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, la sostituzione o il trasferimento del denaro, dei beni o di altra utilità di provenienza illecita, ovvero il compimento di operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita, mentre integra la condotta della ricettazione l'acquisto o il ricevimento ovvero l'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato; il reato di autoriciclaggio si configura laddove chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In via generale, ai soggetti coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai suddetti reati è richiesto di:

- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità;
- attraverso le informazioni disponibili, verificare sotto il profilo della onorabilità e affidabilità le controparti commerciali e, più in generale, i clienti con cui si avviassero rapporti d'affari;
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, richiedendo anche ai clienti che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolino i rapporti con fornitori e partner, commerciali e finanziari;
- astenersi dall'effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in Paesi ricompresi nelle liste "*tax heaven*" e in favore di società "*off-shore*";
- nei rapporti e operazioni con le società del Gruppo, rispettare rigorosamente i requisiti di certezza, inerenza, determinabilità e congruità di tutti i costi generati da tali operazioni, conservando copia di tutta la documentazione e corrispondenza idonea a confermare l'effettività, la congruenza e l'utilità della prestazione;
- sottoporre a firma, nei limiti e alle condizioni richieste dalle procedure aziendali e dal sistema di deleghe e poteri in vigore, gli atti concernenti il pagamento di tasse e tributi.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- acquistare beni e servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al

Copyright ® RGI Restricted

portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- impiegare, sostituire o trasferire somme di denaro di cui si conosca o, comunque, si sospetti la provenienza illecita.

Inoltre, al fine di prevenire il reato di autoriciclaggio, ai Destinatari è richiesto di:
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- rispettare le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotti dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. 137/2023

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione;
- attenersi al corretto utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dalla Società;
- attenersi al corretto utilizzo delle apparecchiature, dei dispositivi e degli strumenti informatici della Società, anche in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- utilizzare indebitamente, non essendone titolari, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, falsificare o alterare gli strumenti o i documenti di pagamento, possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati;
- produrre, vendere, distribuire, o, ad ogni modo, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare alla Società o a terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- procurare un ingiusto profitto, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni

Copyright ® RGI Restricted

o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, che comporti il trasferimento di somme di denaro;
- con riferimento al reato di “trasferimento fraudolento di valori”, attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità della Società.

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di cui all’art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:
- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:
- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell’ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d’autore;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell’opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell’ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per jingle pubblicitari, etc.);
- caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Società;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d’autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica.

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano convolti in rapporti con soggetti che, nell’ambito del processo penale, possono avvalersi della facoltà di non rispondere.
In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-decies del Decreto.

Copyright ® RGI Restricted

In particolare, coerentemente con i principi di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.
È, in particolare, vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore di RGI;
- riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata corrispondenza nei piani di sviluppo delle risorse umane aziendali, nelle politiche remunerative e di incentivazioni aziendali o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustifichino l'assunzione di dette iniziative.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali

A seguito dell'analisi condotta, non sono emerse attività di *core-business* sensibili alla potenziale commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto (associato in via prudenziale).
Occorre, tuttavia, che RGI curi l'attuazione e il controllo degli adempimenti connessi alla verifica delle autorizzazioni dei fornitori di servizi in materia ambientale.

In via generale, è richiesto ai Destinatari di:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi comportamentali in materia ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- assicurare un atteggiamento di collaborazione alle Autorità Pubbliche preposte al controllo della normativa ambientale.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati inerenti stranieri irregolari

Le seguenti regole si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati inerenti stranieri irregolari di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001(associato in via prudenziale).

Copyright ® RGI Restricted

In particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari di impiegare personale extracomunitario che non sia in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.
Qualora si debba procedere all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario già soggiornante in Italia, è necessario che:

- il lavoratore sia munito del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro;
- il contratto di lavoro sia comunicato agli enti pubblici competenti (Centro unico per l'impiego, INAIL e INPS).

La cessazione del rapporto di lavoro o altre variazioni dello stesso (i.e. instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, trasferimento di sede) deve essere comunicata agli enti pubblici competenti (e.g. Sportello Unico per l'Immigrazione e Centro per l'impiego).

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

La Società ritiene necessario che i Destinatari, in particolare i soggetti coinvolti nella gestione della variabile fiscale e degli adempimenti tributari, tra cui le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Imposta sul Valore Aggiunto, nonché i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo attivo e passivo, nella gestione del personale, nella gestione delle transazioni infra-gruppo e, in generale, nell'area Finanza e Amministrazione seguano le seguenti regole:

- gli adempimenti fiscali sono svolti in ottemperanza alle disposizioni della normativa tributaria e in collaborazione con le Autorità fiscali;
- gli adempimenti fiscali sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dall'Autorità fiscale, al fine di garantire la piena compliance alla disciplina di settore, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità;
- al fine di prevenire eventuali condotte fraudolente, gli adempimenti fiscali e dichiarativi sono posti in essere solo dalle funzioni espressamente autorizzate, nel rispetto del principio di separazione dei compiti;
- gli atti, i fatti e i negozi intrapresi sono rappresentati in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, sono garantite la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- sono rispettate le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- sono garantite la trasparenza nei rapporti con fornitori e consulenti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- le scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è necessaria la conservazione sono archiviati correttamente;
- i Destinatari sono tenuti a collaborare in modo trasparente con le Autorità fiscali, fornendo ad esse, ove necessario per lo svolgimento di verifiche o l'attività di riscossione, tutte le informazioni richieste, in modo veritiero e completo.

Copyright ® RGI Restricted

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrafatturazione quantitativa);
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
- indicare nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- versare le somme dovute all'Erario utilizzando in compensazione crediti non spettanti ovvero crediti inesistenti, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Copyright ® RGI Restricted

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria precisano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che collegiale, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa della società.

Il Decreto richiede, inoltre, che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, e che sia collocato in posizione di *staff* al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle funzioni aziendali.

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

(a) autonomia e indipendenza;
(b) professionalità;
(c) continuità d'azione.

5.1.1 Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.
Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello[8].

5.1.2 Professionalità

[8] Sul punto, la Cassazione ha stabilito espressamente che «in tema di responsabilità da reato degli Enti, non è idoneo ad esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un Organismo di Vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato». Cass. Pen., sent. n. 52316/2016.

Copyright ® RGI Restricted

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio[9].

5.1.3 Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).

5.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di RGI, in sede di prima approvazione del Modello, ha nominato quale Organismo di Vigilanza della Società un organo plurisoggettivo composto da 3 membri. Attualmente l'OdV riporta la medesima composizione collegiale, di cui:

(i) un componente esterno, con funzione di Presidente, funzionalmente dipendente dall'organo amministrativo e in grado di assicurare autorevolezza, indipendenza e credibilità dello svolgimento delle relative funzioni, data l'esperienza in tematiche di compliance aziendale ex D.Lgs. 231/2001;
(ii) un componente esterno, scelto tra professionisti esterni alla società con caratteristiche di indipendenza, particolarmente qualificato ed esperto in materie rilevanti in relazione ai contenuti del Decreto;
(iii) un componente interno, responsabile della funzione Legal.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

Con la medesima delibera che ha nominato l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha fissato il compenso spettante a tale organo per l'incarico assegnatogli.

---

[9] Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; etc. L'Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

Copyright ® RGI Restricted

L'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio Regolamento Interno, nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività di verifica da svolgere annualmente.

5.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 5.4.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio Sindacale della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo medesimo, l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità richiesti per la carica di componente dell'Organismo stesso.

Per i componenti interni, l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza cessa automaticamente con il venire meno del rapporto di lavoro subordinato del componente dell'Organismo con la società di cui lo stesso è dipendente.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

5.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

Copyright ® RGI Restricted

b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

5.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

1. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
4. verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

1. verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei presidi di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i Destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle Parti Speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre RGI al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
2. effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
3. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
4. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
5. verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i seguenti poteri:

Copyright ® RGI Restricted

1. accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
2. emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni (cd. "**Flussi Informativi**", di cui al successivo par. 5.8) che devono pervenirgli dalle singole funzioni aziendali e/o dalle unità operative;
3. istituire uno specifico canale informativo "dedicato" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretto a consentire il flusso informazioni verso l'Organismo;
4. raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
5. avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
6. conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

5.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie (cd. budget) ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

5.7 La Disciplina del *Whistleblowing*: come segnalare le violazioni del Modello

Con il D.Lgs. n. 24/2023 di *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* il legislatore ha ridisegnato la disciplina in materia di *Whistleblowing* previgente che era differenziata in base alla natura pubblica o privata dell'ente nell'ambito del quale venivano svolte le segnalazioni, nonché, per gli enti privati, all'adozione del Modello[10].

La normativa richiamata ha modificato la disposizione di cui all'art. 6, del D.Lgs. n. 231/2001, disponendo al comma 2 bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere: canali di segnalazione interna per le segnalazioni di *whistleblowing*, il divieto di ritorsione nei confronti del soggetto segnalate e del soggetto segnalato nonché un sistema disciplinare, adottato ai sensi del

[10] Il D.Lgs. n. 24/2023 accorda la protezione in favore delle seguenti categorie di segnalanti: dipendenti; lavoratori autonomi; collaboratori; liberi professionisti; consulenti; volontari; tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. La protezione accordata dal D.Lgs. n. 24/2023 si applica anche nei casi di:

- rapporti giuridici non ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Copyright ® RGI Restricted

comma 2, lettera e), conformi a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023. Il Decreto ha altresì abrogato i commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 6.

A tal proposito, la Società ha previsto il canale informatico di segnalazione interno Speak Up! ed adottato, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24 del 2023, la policy Speak Up! che costituisce parte integrante del Modello e a cui si rinvia per tutte le informazioni utili relative alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni relative al Modello.

5.8 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

5.8.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

- A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza i seguenti Flussi informativi: su base periodica, una serie di informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali provenienti dalle singole funzioni, previamente identificati e revisionati su base periodica dall'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole funzioni.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, come previsto dalla policy Speak Up!, in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di RGI ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, si rinvia al precedente paragrafo 5.7.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni del Modello sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta RGI od i componenti degli organi sociali;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Collegio Sindacale) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

Copyright ® RGI Restricted

- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- segnalazione di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di RGI, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale.

5.8.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:
- relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello;
- riferire circa le attività compiute e quelle che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale attività sarà portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività di verifica e vigilanza programmate unitamente ad eventuali modifiche apportate;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza costituisce un importante interlocutore per il Collegio Sindacale. Ciò in quanto il Modello, soggetto alle attività di verifica di detto Organismo, è parte del sistema di controllo interno di cui il Collegio Sindacale valuta l'adeguatezza e il funzionamento. In particolare:

- in presenza dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale acquisirà informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia richiesta dal legislatore per l'efficace esercizio delle funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza stesso. Ove applicabile, la verifica di tali aspetti si baserà sulle indicazioni presenti nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e ritenuti idonei dal Ministero della Giustizia a prevenire i reati, come richiamati dall'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/2001;
- il Collegio Sindacale acquisirà dall'Organismo di Vigilanza le informazioni relative al Modello adottato dalla società, al suo funzionamento ed alla sua efficace attuazione.

L'Organismo di Vigilanza relazionerà periodicamente, oltre che il Consiglio di Amministrazione, anche il Collegio Sindacale in merito alle proprie attività, stabilendo con quest'ultimo termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti, concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno (in linea con le linee guida contenute nelle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate" stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aggiornate alla data del 12 Gennaio 2021).

Copyright ® RGI Restricted

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

(i) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

(ii) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
   - acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
   - dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Copyright ® RGI Restricted

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

RGI prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per poter beneficiare, da ultimo, dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.
La Società intende assicurare l'efficace attuazione del Modello anche attraverso una specifica politica di prevenzione della commissione degli illeciti che induca ad assumere comportamenti conformi alle leggi vigenti, e, al contempo, trasparenti, corretti e leali.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Altresì, il già citato D.Lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing* prevede che il Modello contenga sanzioni nei confronti di coloro che commettono illeciti ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Le sanzioni devono spaziare da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'ente, nel caso di violazioni più gravi. Il potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di proporzione (sanzione commisurata alla violazione) e contradditorio (coinvolgimento del soggetto interessato).

È possibile prevedere inoltre meccanismi premiali riservati a quanti cooperano al fine dell'efficace attuazione del modello. Spesso, infatti, quando si intende promuovere il rispetto delle regole, la prospettazione dei vantaggi derivanti dalla loro osservanza può risultare più efficace della minaccia di conseguenze negative per la loro violazione.

RGI S.p.A. aderisce al vigente Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Metalmeccanico per i dipendenti, mentre dell'Industria per i dirigenti.

Copyright ® RGI Restricted

È, dunque, a tali regolamentazioni che occorre fare riferimento, in via generale, per l'individuazione delle misure sanzionatorie connesse alla violazione del Modello che rappresentano, a tutti gli effetti, illeciti disciplinari.

Sul piano procedurale si applica l'art 7 della legge n. 300 del 30.05.1970 (Statuto dei lavoratori) e le normative contrattuali sopra richiamate.

L'esistenza di un sistema disciplinare e sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello è resa nota ai Destinatari attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società (ad esempio sulla *intranet* aziendale).

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso agli organi societari competenti.

6.2 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce "**Violazione**" del presente Modello e delle relative Procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;

la commissione di condotte ritorsive, l'ostacolo (o il tentato ostacolo) di segnalazioni, la segnalazione in mala fede, la violazione dell'obbligo di riservatezza, come previsto dall'art. 21 D.Lgs. 24/2023, o, in generale, il mancato rispetto della policy Speak Up!, a cui si rinvia per maggiori dettagli.
In generale, le violazioni possono essere classificate nei seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni di RGI, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

6.3 Misure sanzionatorie nei confronti degli autori delle violazioni del Modello

6.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Settore Metalmeccanico (di

Copyright ® RGI Restricted

seguito, per brevità, il "**CCNL**"), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo "**Statuto dei lavoratori**") ed eventuali normative speciali applicabili.

La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 6.2 del presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della Violazione stessa, a provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso RGI, le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, per quanto riguarda il personale con qualifica di "operaio", "impiegato, o "quadro", ovvero:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

i) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che:
- violi, per mera negligenza le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

ii) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- violi, per mera negligenza le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta;
- per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
  - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
  - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardano un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
  - l'effettuazione con colpa grave di false o infondate segnalazioni inerenti violazioni del Modello o del Codice Etico come previsto dalla policy Speak Up!;
  - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dalla policy Speak Up!.

Copyright ® RGI Restricted

iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il dipendente che:

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza;
- effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti violazioni del Modello o del Codice Etico come previsto dalla policy Speak Up!;
- violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in modo da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante come previsto dalla policy Speak Up!.

v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento per mancanze il dipendente che:

- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- in ipotesi di recidiva, si renda responsabile con dolo o colpa grave delle infrazioni relative a false o infondate segnalazioni inerenti violazioni del Modello o del Codice Etico nonché a violazioni delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dalla policy Speak Up!.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono altresì applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni, ruolo, responsabilità e autonomia del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni competono alla funzione aziendale competente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

6.3.2 Dirigenti

In caso di: (a) Violazione ai sensi del precedente paragrafo 6.2. o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte di dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure

Copyright ® RGI Restricted

disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria.

6.3.3 Amministratori

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 6.2. da parte di uno o più degli Amministratori di RGI, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di RGI (o, in sua vece, altro Consigliere) dovrà procedere alla convocazione del Socio Unico per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.3.4 Sindaci

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 6.2. da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Collegio Sindacale e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà convocato il Socio Unico affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

6.3.5 Terzi: collaboratori e consulenti esterni

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 6.2. da parte di collaboratori o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: *(i)* richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o *(ii)* avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, RGI ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano: (**a**) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di RGI, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto; (**b**) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

Copyright ® RGI Restricted

ALLEGATO 1 - Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla L. n. 161/2017, dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dal D.L. n. 13/2022 e dalla L. 137/2023 (artt. 24 e 25):
   - Peculato (art. 314 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
   - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
   - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
   - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
   - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
   - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
   - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
   - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
   - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
   - Concussione (art. 317 c.p.);
   - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
   - Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322-*bis* c.p.);
   - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
   - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
   - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
   - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
   - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
   - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353.*bis* c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e modificati dai D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. 105/2019 e dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (art. 24-*bis*):
   - (*Falsità in*) Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)
   - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quate*r c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
   - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

Copyright ® RGI Restricted

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11-bis, della Legge 18 novembre 2019, n. 133).

3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 e modificati dalla Legge 69/2015, nonché dalla Legge 43/2019 (art. 24-*ter*).
   - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
   - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
   - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
   - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
   - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e successivamente dal D.Lgs. 125/2016 (art. 25-*bis*):
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
   - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
   - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
   - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
   - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
   - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
   - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
   - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
   - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):
   - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Copyright ® RGI Restricted

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e, successivamente, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.Lgs. 38/2017 dalla L. n 3/2019 e dal D.Lgs 19/2023 (art. 25-ter):
   - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
   - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
   - False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
   - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
   - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
   - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
   - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
   - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
   - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
   - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
   - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
   - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
   - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
   - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
   - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
   - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
   - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D.Lgs 19/2023, art. 54).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25-*quater*):
   - Associazioni sovversive (art. 270);
   - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
   - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
   - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-*quater* c.p.);
   - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)
   - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinques* c.p.);
   - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
   - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
   - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
   - Confisca (art. 270-*speties*);

Copyright ® RGI Restricted

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti di cui agli artt. precedenti al presente punto 7;
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse su piattaforma (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5); Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater* 1):
   - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 nonché modificato dalla Legge 199/2016 e dalla Legge 238/2021 (art. 25-*quinquies*):
   - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
   - Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
   - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
   - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
   - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
   - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
   - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
   - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
   - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
   - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005, nonché dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021 (art. 25-*sexies*):
    - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
    - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
    - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Copyright ® RGI Restricted

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 25-*septies*):
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e modificati con la Legge n. 186/2014 e con il D.Lgs. 195/2021 (art. 25-*octies*):
    - Ricettazione (art. 648 c.p.);
    - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
    - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
    - Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

14. Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotti nel Decreto dal D.Lgs 184/2021 e L. 137/2023 (art. 25-*octies* 1):
    - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
    - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater*);
    - Frode informatica (art. 640-*ter* comma 2);
    - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis L. 137/2023).

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 successivamente modificati ad opera della Legge 93/2023 (art. 25-*novies*):
    - Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-*bis*), Legge 633/1941);
    - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
    - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione

Copyright ® RGI Restricted

funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater,* Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni

Copyright ® RGI Restricted

di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter* comma 2, Legge 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2 di detti dati (art. 171-*septies,* Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies,* Legge 633/1941).

16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

17. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011, successivamente modificati dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 nonché dal D.Lgs. 21/2018 (art. 25-*undecies*):
    - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
    - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
    - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
    - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
    - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); tale disposizione punisce più gravemente i suddetti reati nel caso in cui gli stessi vengano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ex art. 416 c.p.;
    - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
    - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
    - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
    - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
    - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
    - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
    - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
    - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un

Copyright ® RGI Restricted

certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3-bis Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

18. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, inserito nel Decreto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla Legge 161/2017 e dalla L. 50/2023 (art. 25-*duodecies*):
    - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12-*bis* D.Lgs. n. 286/1998);
    - Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12 comma 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998);
    - Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12 comma 5 D.Lgs. 286/1998).

19. Reati di razzismo e xenofobia, introdotti per effetto dell'art. 5 della Legge 167/2017 e modificati dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25-*terdecies*):
    - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale (art. 604-*bis* c.p.).

20. Frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, inserito dalla Legge 39/2019 (art. 25-*quaterdecies*):
    - Frodi in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989)
    - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge n. 401/1989).

Copyright ® RGI Restricted

21. Reati tributari, introdotti per effetto del D.L. n. 124/2019 come convertito in L. 157/2019 e successivamente integrati dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-*quinquiesdecies*):
    - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
    - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
    - Delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
    - Delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000) qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
    - Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Legge n. 74/2000);
    - Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
    - Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
    - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

22. Reati in materia di contrabbando, disciplinati dal DPR 43/1973 ed introdotti per effetto del D.Lgs. 75/2020 (art. 25-*sexiesdecies*):
    - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
    - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
    - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
    - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
    - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
    - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

23. Delitti contro il patrimonio culturale introdotti nel Decreto dalla Legge 22/2022 (art. 25-septiesdecies):
    - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
    - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
    - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);

Copyright ® RGI Restricted

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotti nel Decreto dalla Legge 22/2022 (art. 25-duodevicies):
    - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
    - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Copyright ® RGI Restricted